

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASTRIFIAMMANTE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art.1 – Denominazione –sede-durata

1. Ai sensi del codice civile, della legge n.383/2000, finché si renderà applicabile, e del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti indicato anche come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita l'Associazione denominata "ASTRIFIAMMANTE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "Astrifiammante APS", d'ora in avanti indicata come "Associazione".
2. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "A.P.S." è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale i sensi della legge n. 383/200, fino a che questo si renderà applicabile, e all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. L'indicazione di "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" dovrà essere sempre presente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. E' fatto divieto di utilizzare la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.
4. L'Associazione ha sede nel Comune di Osimo. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio nazionale ed europeo.
6. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
7. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi ed attività

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma2, Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:
 - organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche quali : preparazione ed esecuzione di spettacoli dal vivo (in ambito teatrale, nel settore della danza, nel settore dei concerti musicali), produzione e diffusione di opere cinematografiche (cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi), produzione di contenuti culturali in radio (dirette e/o podcast culturali) , con anche la gestione diretta degli spazi dedicati alla esecuzione delle opere artistiche (auditorium, sale concerto, teatri, cinema)
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con ideazione e realizzazione di performance artistiche presso siti di interesse culturale

e/o paesaggistico, quali centri storici o punto di particolare rilevanza naturalistica, nell'ottica della valorizzazione in seno alle proprie comunità ed anche nell'ottica della promozione dei percorsi del turismo eco-sostenibile

4. Per il perseguimento degli scopi suddetti l'Associazione potrà in particolare:

- a) promuovere iniziative e collaborazioni con enti pubblici ed istituzioni private e, in generale, con tutti quei soggetti con i quali sia possibile organizzare iniziative comuni aventi finalità analoghe. A tal fine l'Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, enti, associazioni, comitati, fondazioni, reti e con soggetti privati sia italiani che esteri;
- b) proporre e successivamente gestire progetti aventi finalità analoghe, o comunque in armonia con quelle proprie dell'associazione, avvalendosi di finanziamenti diffusi dall'Unione Europea in contesto comunitario, nazionale, regionale e locale;
- c) si costruiranno progetti di fruizione cinematografica, di educazione all'immagine e di alfabetizzazione all'audiovisivo, finalizzato alla crescita culturale del pubblico attraverso corsi, workshop, proiezioni e altre iniziative innovative;
- d) programmazione di film di qualità e non visibili altrimenti;
- e) organizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive;
- f) proiezioni in lingua originale e anteprime dei film con la partecipazione di registi ed attori;
- g) organizzare incontri e dibattiti con personalità del cinema d'arte, della musica, del teatro, della danza;
- h) organizzazione di attività di educazione all'immagine, di educazione musicale, di educazione teatrale, di educazione alla danza con le scuole del territorio;
- i) organizzare la scrittura, la realizzazione e la diffusione di spettacoli teatrali;
- l) organizzare rassegne, manifestazioni e concorsi che ospitino compagnie teatrali;
- m) promuovere la messa in opera di spettacoli teatrali di terzi;
- n) promuovere la realizzazione di rassegne di danza e musica;
- o) organizzare spettacoli ed esibizioni canore e di danza;
- p) organizzare corsi di teatro, corsi di danza e di musica, per adulti, ragazzi e bambini;
- q) organizzare streaming culturali e/o produzione contenuti podcast;
- r) collaborare con le associazioni del territorio;
- s) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, anche attività diverse da quelle d'interesse generale, a condizione che esse siano, rispetto alle stesse, secondarie e strumentali. Spetta al Consiglio Direttivo individuare tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse nel rispetto di criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle relative disposizioni attuative.

6. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, come previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, opinioni e religione, tutti coloro che ne condividono le finalità, che si impegnino a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o del segretario incaricato, nel libro degli associati.
5. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
7. L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- b. mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi;
- c. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, recesso o esclusione dall'Associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- c. morte;

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea delibera in merito al ricorso proposto, se non appositamente convocata, nella prima seduta utile; fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 - Lavoratori dipendenti

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;

- d. l'Organo di controllo, se nominato;
- e. l'Organo di revisione legale, se nominato.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso rispetto alla prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f. eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza

di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, pari a 3, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione secondo quanto disposto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore;
- k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, individuandone la tipologia, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- m. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario cura la gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno. In caso di organo collegiale, esso è formato da 3 (tre) membri.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, da trascrivere nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

1. Se l'Organo di controllo non esercita altresì la revisione legale dei conti, l'Organo di revisione, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno. In caso di organo collegiale, esso è formato da 3 (tre) membri.

2. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, da trascrivere nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. il libro degli associati;

- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, se nominati.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno, termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salva diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Nello stesso termine di cui al comma 2 può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo.

5. Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

2. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge n. 383/2000, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe. Con l'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.29 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile, la legge n. 383/2000 finché sarà applicabile, il D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.